

RIAPERTA E AMPLIATA LA CHIUSURA DELLE LITI PENDENTI

**Definibili le liti pendenti al 31 dicembre 2011, pagando
entro il 2 aprile**

di Roberta De Marchi

L'emendamento inserito nel cd. D.L. Milleproroghe ha prorogato il termine originario per la chiusura delle liti pendenti, scaduto il 30 novembre 2011, facendovi rientrare le liti pendenti non più al 1° maggio 2011 ma al 31 dicembre 2011, fissando il termine per il pagamento al 2 aprile 2012, che coincide con quello di presentazione dell'istanza di definizione.

Ricapitoliamo le regole.

La norma originaria

L'art. 39, c. 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, disciplina la definizione delle liti fiscali "minori".

La norma prevede che *"Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289"*.

La definizione delle liti "minori" ricalca in maniera sostanzialmente analoga, quella introdotta con l'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia pure con alcune specificazioni.

In particolare, come rilevato dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n.48/2011, la definizione delle liti fiscali pendenti di cui all'articolo 39 D.L. n. 98/2011 presenta tre differenze fondamentali rispetto alla precedente definizione agevolata prevista dall'articolo 16 legge n. 289/2002:

- a) la precedente definizione operava con riferimento a tutte le liti in materia tributaria, in cui fosse parte l'Amministrazione finanziaria dello Stato; la nuova disposizione limita la possibilità di definizione alle sole controversie pendenti in cui è parte l'Agenzia delle entrate;
- b) nella precedente definizione non vi erano limiti di valore per definire le controversie; la nuova definizione è consentita limitatamente alle liti "minori" il cui valore non sia superiore a 20.000 euro;
- c) nella precedente versione era previsto il pagamento rateale; nella nuova, è invece escluso.

La norma consente di definire, a richiesta del contribuente, tutte le liti fiscali, nelle quali sia parte l'Agenzia delle entrate, concernenti "*atti impositivi*" e di "*irrogazione delle sanzioni*", il cui valore non superi 20.000 euro, pendenti in ogni stato e grado del giudizio dinanzi ai seguenti organi giurisdizionali:

- Commissioni tributarie di ogni grado e giudizio (provinciali, regionali, di primo e di secondo grado di Trento e Bolzano e centrale), anche a seguito di rinvio;
- Giudice ordinario, compresa la Corte di cassazione.

Affinché una lite sia definibile devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- la controversia deve avere ad oggetto rapporti di natura tributaria, ossia deve rientrare nella nozione di "*lite fiscale*" ed avere ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate. Per lite fiscale si intende quella rientrante nella giurisdizione tributaria, come definita dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. L'eventuale circostanza che la lite sia definitivamente radicata dinanzi agli organi della Giustizia tributaria per effetto di giudicato implicito non vale a mutarne la natura di lite non fiscale;
- l'Agenzia delle entrate deve essere legittimata passivamente a stare in giudizio.

Essendo definibili soltanto le controversie nelle quali sia parte l'Agenzia delle entrate, viene esclusa la definizione delle liti che vedono come parti legittimate passive in primo grado altre Amministrazioni pubbliche.

Sono escluse, pertanto, dalla definizione tutte le liti in cui siano coinvolti come enti impositori altre Amministrazioni pubbliche, come le Regioni, gli Enti locali, le altre Agenzie fiscali...

Si evidenzia che la C.M. n.48/2001 ha altresì escluso dalla definizione anche le controversie, non riguardanti “atti impositivi”, relative all’operato dell’Agente della riscossione (quali, ad esempio, liti relative all’impugnazione di fermo amministrativo di veicoli, di iscrizione di ipoteca, di risposta ad istanze di rateazione, cartella di pagamento - in via di principio -, ancorché parte formale in giudizio risulti l’Agenzia delle entrate).

Sono, invece, definibili le liti relative ad atti impositivi emessi dall’Agenzia delle entrate che vedono come parte in giudizio, assieme all’Agenzia delle entrate, anche l’Agente della riscossione.

Per le controversie definibili, ai sensi dell’articolo 39, comma 12, lettera e, “*restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi*”. Ne consegue, in particolare, che le controversie relative alle “*decisioni di recupero*”, così come individuate dall’articolo 47-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, non possono essere oggetto di definizione, indipendentemente dal loro valore. La norma – precisa la C.M.n.48/2011 - va intesa nel senso che sono escluse dalla definizione, nella loro interezza, le controversie sul recupero degli aiuti di Stato illegittimi. Tale esclusione riguarda non solo il pagamento degli aiuti e dei relativi interessi, ma si estende anche alle relative sanzioni.

Le date

Sinteticamente, indichiamo le date e le regole generali per poter accedere all’istituto.

Le liti fiscali sono definibili con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni:

- a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 2 aprile 2012 in unica soluzione;
- b) la domanda di definizione è presentata entro il 2 aprile 2012;
- c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;

- d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione;
- e) restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi;
- f) con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma.

Le date da ricordare	
Pagamento	Entro il 2 aprile 2012
Istanza	Entro il 2 aprile 2012

LA PENDENZA DELLA LITE

Perché gli atti siano definibili deve trattarsi di liti fiscali pendenti alla data del 31 dicembre 2011, dinanzi alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio.

La definizione delle liti fiscali incide, quindi, soltanto sui rapporti pendenti alla data del 31 dicembre 2011 e non può riflettersi su quelli a tale data esauriti, perché interessati, in particolare, da un provvedimento divenuto definitivo per inutile decorso dei termini di impugnazione.

I concetti di “*lite pendente*” e di “*valore della lite*”, come precisati dall’articolo 16 legge n. 289/2002, rilevano anche per la definizione delle liti “minori”, stante la generale previsione di rinvio al menzionato articolo 16.

In forza delle puntuali indicazioni offerte dall’Agenzia delle Entrate nella citata circolare n.48/2011, si considerano pendenti tutte le controversie originate da avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione per le quali:

- alla data del 31 dicembre 2011 sia stato proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado. In particolare, per i giudizi instaurati dinanzi alle Commissioni tributarie, si deve fare riferimento alla data in cui è stato notificato il ricorso all’Ufficio, non essendo necessario che, entro il 31 dicembre 2011, vi sia stata anche la costituzione in giudizio;

- prima dell'entrata in vigore del D.L. milleproghe non sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva; sono, pertanto, definibili le liti interessate da una pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti; la lite può essere definita anche se pendente a seguito di sentenza di rinvio oppure se pendono i termini per la riassunzione.

Le liti potenziali

Non sono suscettibili di definizione le cosiddette “*liti potenziali*”, ossia quelle in cui il ricorso in primo grado non sia stato presentato alla data del 31 dicembre 2011 pur essendo, a tale data, pendenti i termini di impugnazione di un atto notificato.

IL COSTO DELLA DEFINIZIONE

Le liti fiscali si definiscono con il pagamento di un importo fisso di 150 euro se il valore della lite non supera 2.000 euro. In questo caso non rilevano le pronunce eventualmente rese.

Qualora detto valore superi 2.000 euro, sono dovuti i seguenti importi:

- a) 10% del valore della lite in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;
- b) 50% del valore della lite in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;
- c) 30% del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.

LE LITI DEFINIBILI

Possono essere definite le controversie aventi ad oggetto:

- avvisi di accertamento;
- provvedimenti di irrogazione delle sanzioni;
- ogni altro atto di imposizione.

Non sono definibili le controversie non aventi natura di “*atti impositivi*” (per esempio le controversie instaurate a seguito dell’impugnazione di comunicazioni di irregolarità, ovvero di risposte ricevute ad istanze di interpello, ovvero, ancora, di dinieghi di autotutela).

In dettaglio, avvalendoci delle istruzioni contenute nella citata circolare n.48/2011, indichiamo la definibilità o meno di tutta una serie di controversie.

Il contributo al servizio sanitario nazionale

Sono definibili le controversie riguardanti il contributo al servizio sanitario nazionale (C.S.S.N.).

I ruoli da liquidazione e controllo formale

In via di principio non sono definibili le liti fiscali aventi ad oggetto i ruoli emessi per imposte e ritenute indicate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta nelle dichiarazioni presentate, ma non versate (lettera f, del comma 2 dell’articolo 36-*bis* del D.P.R. n. 600/73 e lettera c, del comma 2 dell’articolo 54-*bis* del D.P.R. n. 633/72; comma 2-*bis* dell’articolo 36-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973).

Sono, altresì, esclusi le ipotesi di omesso versamento dell’Irap dovuta dai lavoratori autonomi che, dopo aver indicato detta imposta in dichiarazione, ne hanno poi omesso il versamento per ritenuta insussistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Anche nel caso in cui, con la liquidazione della dichiarazione ai sensi dei citati articoli 36-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-*bis* del D.P.R. n. 633 del 1972, si provveda al recupero di un credito proveniente dal precedente periodo d’imposta per il quale la dichiarazione risulta omessa, si esercita una potestà riconducibile essenzialmente alla mera liquidazione delle imposte, con la conseguenza che la controversia sorta a seguito dell’impugnativa del relativo ruolo non è definibile.

Invece, nell’ipotesi di riduzione o esclusione di deduzioni e detrazioni non spettanti sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti, mediante la procedura di cui agli artt. 36-*bis* e 36-*ter* del D.P.R. n. 600 del 1973, ovvero alle correzioni effettuate ai sensi dell’articolo 54-*bis* del D.P.R. n. 633 del 1972, il ruolo si differenzia dall’atto di mera riscossione dell’imposta, già dichiarata, liquidata e non versata dal contribuente e, dal momento che scaturisce dalla rettifica della dichiarazione, esso assolve anche una funzione di provvedimento impositivo, e quindi, le relative controversie sono ammesse alla definizione, ancorché riguardanti il ruolo.

In tal caso, il contribuente che, alla data del versamento dell'importo dovuto per la definizione, non abbia ancora pagato la cartella, acquisisce, a seguito della verifica della regolarità della domanda presentata, il diritto allo sgravio del ruolo.

Qualora, invece, prima della presentazione della domanda il contribuente abbia già pagato per intero la cartella, non vi è sostanzialmente interesse alla definizione, in quanto, fatta salva l'ipotesi in cui sia già intervenuta la soccombenza dell'Agenzia delle entrate, non si ha diritto al rimborso dei versamenti effettuati.

Gli atti di recupero dei crediti d'imposta

Gli atti di recupero dei crediti d'imposta, in quanto diretti alla restituzione del credito d'imposta utilizzato, rientrano nel novero degli "*atti impositivi*", e pertanto possono formare oggetto di definizione.

Gli avvisi di liquidazione

L'avviso di liquidazione dell'imposta di registro assume natura di atto impositivo, in quanto destinato ad esprimere, per la prima volta, nei confronti del contribuente una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, in via provvisoria, al momento della richiesta di registrazione.

Nel caso in cui l'Ufficio si limiti a determinare l'entità del tributo dovuto, secondo i dati dichiarati dal contribuente stesso, l'avviso di liquidazione non è definibile.

Qualora, invece, provveda anche alla rettifica della dichiarazione, previo disconoscimento, ad esempio, di passività, riduzioni e detrazioni indicate nella stessa, il relativo atto ha natura "impositiva" e può essere, pertanto, parzialmente definito. Con la definizione della parte "impositiva" dell'atto, il giudizio prosegue per la parte relativa all'imposta liquidata sulla base dei dati dichiarati dal contribuente

La C.M. n. 48/2011 afferma la parziale definibilità dell'atto qualora, oltre che di liquidazione o riscossione degli omessi versamenti, esso assolva anche funzione "impositiva".

La cartella cd. *impositiva*

La cartella di pagamento, quando è preceduta da un avviso di accertamento, costituisce atto di riscossione della somma dovuta in base all'avviso stesso e non un autonomo atto impositivo.

Di conseguenza, non è definibile la lite fiscale promossa con impugnazione della cartella preceduti dall'avviso di accertamento.

Possono essere definite, al contrario, le controversie generate da ricorsi avverso ruoli che non siano state precedute da atti impositivi presupposti e, conseguentemente, portino per la prima volta il contribuente a conoscenza della pretesa tributaria.

In particolare, precisa la C.M.n.48/2011, *“nelle ipotesi in cui la cartella di pagamento deve essere preceduta dall'avviso di accertamento, la lite è definibile se il contribuente ha proposto ricorso avverso la cartella eccependo l'invalidità della notifica del relativo atto impositivo e sempre che quest'ultimo non costituisca oggetto di distinto giudizio. In altri termini, il contribuente può avvalersi dell'articolo 39, D.L. n. 98/2011, qualora abbia impugnato il ruolo, assumendo di non aver ricevuto una valida notifica dell'avviso di accertamento. In questo caso, la cartella costituisce il primo atto attraverso il quale il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa impositiva, essendo in contestazione l'asserita inesistenza o nullità della notifica dell'atto impositivo, che, se confermata dal giudice, determina la declaratoria di nullità del ruolo. Ai fini della definibilità della lite, non è necessario che nell'atto introduttivo del giudizio avverso la cartella sia stato richiesto espressamente anche l'annullamento dell'avviso di accertamento, ma è sufficiente che sia stata contestata la validità della relativa notifica, seppure al limitato fine di ottenere l'annullamento del ruolo”*.

Qualora, invece, l'avviso di accertamento sia stato impugnato, anche tardivamente, in quanto ritenuto irritualmente notificato e, per lo stesso motivo, sia stato proposto un distinto ricorso avverso la successiva cartella di pagamento, la lite da definire è quella concernente l'accertamento. In conseguenza della chiusura di tale lite, si potrà richiedere pronuncia di estinzione per cessazione della materia del contendere anche nel giudizio instaurato avverso la cartella di pagamento.

Le sanzioni amministrative collegate al tributo

Se con provvedimento separato siano state irrogate sanzioni collegate a un tributo non più in contestazione, perché, ad esempio, la relativa controversia autonomamente instaurata non è più pendente alla data del 1° maggio 2011, è consentito chiudere la lite per la parte tuttora pendente avendo riguardo all'ammontare delle sanzioni.

Analogamente, è ammessa la definizione qualora la lite abbia ad oggetto sanzioni amministrative collegate al tributo separatamente irrogate a soggetto diverso dal contribuente (i.e. amministratore, rappresentante, dipendente).

Le sanzioni amministrative comunque irrogate da Uffici finanziari

E' ammessa la possibilità di definire tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comprese le sanzioni amministrative non tributarie irrogate dagli Uffici finanziari.

Deve, in ogni caso, trattarsi di sanzioni che, anche se non strettamente correlate alla violazione di norme disciplinanti il rapporto tributario, siano connesse con violazioni di disposizioni riconducibili all'ordinamento giuridico-tributario e attinenti alla gestione dei tributi. Solo in tal caso, infatti, la relativa controversia può qualificarsi "fiscale" e, quindi, essere ammessa alla definizione.

Il diniego o la revoca di agevolazioni

Una vertenza che riguardi esclusivamente la spettanza di un'agevolazione non può essere definita poiché in essa non si fa questione di un tributo preteso dall'Agenzia delle entrate, in base al quale determinare la somma dovuta.

La lite è, al contrario, definibile qualora, col provvedimento impugnato, l'Agenzia delle entrate non si sia limitata a negare o revocare l'agevolazione tributaria, ma contestualmente abbia accertato e richiesto anche il tributo o il maggiore tributo e/o abbia irrogato le relative sanzioni conseguentemente dovute.

Le tasse automobilistiche

Le controversie relative alle tasse automobilistiche dovute da soggetti residenti nelle Regioni a statuto speciale, nelle quali sia parte l'Agenzia delle entrate, quale ente che ne cura la gestione, riguardano principalmente atti con cui si contesta al contribuente l'omesso versamento della tassa dovuta in base alle risultanze dei registri pubblici. In quanto tali, esse non sono definibili.

Anche in questo caso, peraltro, deve ammettersi la definibilità qualora le controversie discendano da atti impositivi diversi dalla mera liquidazione dell'obbligazione tributaria o dal recupero di versamenti omessi.

I contributi e premi previdenziali ed assistenziali

I contributi previdenziali non costituiscono oggetto di liti fiscali e non rientrano, peraltro, nella giurisdizione delle Commissioni tributarie.

Ne consegue che le controversie riguardanti i contributi non sono definibili e non vanno considerati ai fini della determinazione del valore della lite fiscale.

I tributi locali

La definizione prevista dall'articolo 39 D.L. n. 98/2011 non è applicabile alle liti pendenti sui tributi amministrati dagli Enti locali, rispetto alle quali l'Agenzia delle entrate non ha legittimazione passiva.

Il canone di abbonamento alla televisione

Le controversie riguardanti il canone di abbonamento alla televisione nelle quali sia parte l'Agenzia delle entrate riguardano principalmente l'impugnazione di atti con cui si contesta al contribuente l'omesso versamento dello stesso. In quanto tali, esse non sono definibili.

Anche in questo caso deve ammettersi peraltro la definibilità qualora le controversie discendano da atti impositivi che non si risolvano in una mera liquidazione dell'obbligazione tributaria o nel recupero di versamenti omessi.

Il silenzio-rifiuto o diniego di rimborso

Non sono definibili le controversie concernenti il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi.

Le precedenti definizioni agevolate

Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 39 D.L. n. 98/2011 i rapporti tributari e le liti che hanno usufruito di precedenti definizioni agevolate.

Le sanzioni per l'impiego di lavoratori irregolari

Le controversie sorte a seguito di impugnazione di avvisi di irrogazione di sanzioni per il lavoro "sommerso" o per altre sanzioni non tributarie non sono definibili.

Le controversie instaurate da società di persone

Nell'ipotesi in cui l'accertamento impugnato da una società di persone si limiti a rettificare in aumento il reddito imputabile *pro quota* ai soci, l'A.F. correttamente ritiene che la controversia non sia definibile, nel suo complesso, ai sensi dell'articolo 39 D.L. n. 98/2011.

Sebbene l'atto di accertamento impugnato dalla società contenga l'indicazione dell'ammontare del reddito o del maggior reddito da imputare per trasparenza ai soci (ed eventualmente dell'Irap accertata in capo alla società), lo stesso non reca alcuna quantificazione né delle imposte né delle sanzioni dovute dai soci. Di conseguenza, l'eventuale definizione della lite da parte della società, limitatamente alle sole imposte accertate nell'atto e di competenza della medesima (come, ad esempio, l'Irap), non esplica efficacia nei confronti dei soci, con riguardo ai redditi di partecipazione accertati in capo a questi ultimi.

Le controversie instaurate dai diversi soci di società di persone in materia di imposte sui redditi da partecipazione, ai soli fini della definizione agevolata, sono da considerarsi come liti autonome.

Pur avendo una matrice comune, esse sono, sul piano processuale, distinte e autonome sia tra loro stesse sia rispetto alla lite instaurata dalla società, con riguardo ad altre imposte accertate in capo alla stessa.

Qualora alcuni soci definiscano la controversia instaurata con riguardo al proprio reddito di partecipazione, mentre altri scelgano di restare inerti ovvero di proseguire nel proprio giudizio autonomamente incardinato, quest'ultimo non potrà ovviamente intendersi definito e proseguirà autonomamente.

LA DOMANDA

Per ciascuna lite fiscale autonoma è presentata all'Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione esclusivamente in via telematica da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. In alternativa, l'invio può essere effettuato rivolgendosi a qualsiasi Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, a cui va consegnata la domanda debitamente compilata e sottoscritta. In ogni caso la domanda va consegnata in tempo utile all'esecuzione della tempestiva trasmissione telematica. Resta ferma la facoltà dell'intermediario di non accettare l'incarico.

La trasmissione telematica della domanda è effettuata utilizzando il prodotto di compilazione a cui gli utenti abilitati all'utilizzo dei canali Entratel o Fisconline potranno accedere gratuitamente attraverso il sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

È fatto comunque obbligo, sia ai soggetti incaricati della trasmissione telematica sia alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate che effettua l'invio telematico su richiesta del soggetto interessato, di rilasciare allo stesso una copia cartacea della domanda di definizione, predisposta con l'utilizzo del prodotto informatico, contenente anche il riquadro relativo all'impegno alla trasmissione telematica.

I medesimi soggetti di cui al punto 4.3 del Provvedimento del 13 settembre 2011, del Direttore Generale dell'Agenzia delle Entrate, sono, altresì, obbligati a consegnare al soggetto interessato copia della comunicazione trasmessa per via telematica dall'Agenzia delle entrate, che attesta l'avvenuto ricevimento della domanda e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione della stessa.

La domanda di definizione, debitamente sottoscritta dall'istante e dal soggetto eventualmente incaricato della trasmissione telematica, deve essere conservata a cura dell'istante fino alla definitiva conclusione della lite, unitamente ai documenti relativi ai versamenti effettuati, sia in sede di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio, sia in sede di definizione della lite pendente.

Per ciascuna lite fiscale autonoma va effettuato entro il 2 aprile 2012 un separato versamento.

Le somme dovute per la definizione delle liti sono versate mediante il modello "*F24 Versamenti con elementi identificativi*", qualunque sia il tipo di tributo a cui la lite si riferisce. È esclusa in ogni caso la compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Le indicazioni specifiche per la compilazione del modello F24 sono state stabilite con risoluzione del 5 agosto 2011, n. 82/E, che ha istituito il codice tributo per il versamento delle somme relative alla chiusura delle liti fiscali pendenti ed il codice identificativo relativo al "*soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio*".

La definizione si perfeziona mediante l'integrale pagamento delle somme dovute e la presentazione dell'istanza entro il termine del 2 aprile 2012.

Qualora non ci siano somme da versare, la definizione si perfeziona mediante la sola presentazione della domanda.

L'ERRORE SCUSABILE

La lettera d del comma 12 dell'articolo 39, stabilisce che entro il 30 settembre 2012 gli Uffici dovranno comunicare al contribuente l'eventuale diniego della definizione. Al riguardo, gli Uffici dovranno fare corretta applicazione del principio dell'errore scusabile, enunciato all'articolo 16, comma 9, legge n. 289/2002, secondo cui *“in caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio”*

La C.M. n.48/2011 precisa che *“l'errore potrà ritenersi scusabile nelle ipotesi in cui il soggetto abbia osservato una normale diligenza nella determinazione del valore della lite e nel calcolo degli importi dovuti. La scusabilità dell'errore presuppone, di norma, condizioni di obiettiva incertezza o di particolare complessità del calcolo che debbono potersi accompagnare alla normale diligenza usata dal contribuente”*.

Ove riconosca la scusabilità dell'errore, l'Ufficio liquiderà il maggior importo dovuto e inviterà il contribuente ad effettuare il versamento integrativo entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

L'importo dovuto per la regolarizzazione, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo al termine per il versamento fissato dell'articolo 39 D.L. n. 98/2011, sono versate mediante il modello *“F24 con elementi identificativi”*. Anche in tal caso, è esclusa la compensazione di cui all'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.

Qualora la parte non provveda entro tale termine all'integrazione del pagamento, la chiusura della lite non sarà valida e, quindi, si procederà al diniego.

Qualora, comunque, l'ufficio rilevi l'irregolarità della definizione oppure l'omesso o insufficiente pagamento di quanto dovuto, notificherà al ricorrente e depositerà presso l'organo giurisdizionale il provvedimento di diniego della definizione della lite fiscale pendente (cfr. articolo 16, comma 8, legge n. 289/2002).

L'eventuale diniego della definizione, pertanto, oltre ad essere comunicato all'organo giurisdizionale competente (presso la segreteria della Commissione tributaria o la cancelleria del Giudice ordinario presso cui pende la lite), dovrà essere notificato al contribuente con le modalità previste dall'articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, o dall'articolo 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, o dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331.

Rileva la C.M. n.48/2011 che già in passato, con riferimento all'articolo 16 legge n. 289/2002, era sorta questione se, in considerazione del venir meno del presupposto del versamento e, quindi, del mancato perfezionamento della definizione, le somme pagate dovessero essere rimborsate al contribuente.

L'agenzia delle Entrate ritiene che *“tali somme possano essere rimborsate, a condizione che il provvedimento di diniego non sia stato impugnato e che non pendano più i termini per impugnarlo. Invero, solo il decorso del termine per l'impugnazione del diniego ovvero il passaggio in giudicato della sentenza che statuisce in merito alla sua legittimità rendono certo il mancato perfezionamento della definizione. Le somme devono essere trattenute in attesa della definitività del diniego”*.

28 febbraio 2012
Roberta De Marchi